## Oggetto

Ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di rifiutare al ricorrente, al momento del suo pensionamento, una compensazione superiore a dodici giorni per le ferie non utilizzate.

# Dispositivo

1) Il ricorso del sig. Bombín Bombín è respinto.

ΙT

- 2) Il sig. Bombín Bombín sopporta tutte le spese.
- (1) GU C 148 del 5.6.2010, pag. 54.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — De Nicola/Banca europea per gli investimenti

(Causa F-49/10) (1)

(Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti — Assicurazione malattia — Diniego di presa in carico di spese mediche — Domanda di designazione di un medico indipendente — Termine ragionevole)

(2011/C 232/69)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avocat)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avocat)

# Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare sedute di laser terapia

# Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese
- (1) GU C 221 del 14.8.2010, pag. 61.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — AS/Commissione

(Causa F-55/10) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Avviso di posto vacante — Rigetto della candidatura — Interesse ad agire — Indivisibilità della decisione di rigetto della candidatura e della decisione di nomina — Assenza — Distinzione tra funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado e aventi un diverso percorso di carriera — Corrispondenza tra il grado e l' impiego)

(2011/C 232/70)

Lingua processuale: il francese

#### **Parti**

Ricorrente: AS (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J Currall e B. Eggers, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che esclude di prendere in considerazione la candidatura del ricorrente ad un posto di assistente bibliotecario e di condannare la Commissione a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale

# Dispositivo

- 1) La decisione 30 settembre 2009 con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura di AS è annullata.
- La Commissione europea è condannata a versare a AS la somma di EUR 3000.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese di AS.
- 5) AS sopporta un quarto delle proprie spese.
- (1) GU C 246 dell'11.9.2010, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 giugno 2011 — Mantzouratos/Parlamento

(Causa F-64/10) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promozione — Ricevibilità di un'eccezione di illegittimità — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione)

(2011/C 232/71)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e K. Zejdová, agenti)

IT

# Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell'esercizio di promozione 2009 nonché delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari che posseggono meno punti di merito rispetto al ricorrente.

# Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 274 del 09/10/10, pag. 33.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 maggio 2011 — AQ/Commissione

(Causa F-66/10) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto di valutazione — Esercizio di valutazione 2009 — Grado dell'esaminatore inferiore a quello del titolare del posto — Valutazione del rendimento su parte del periodo di riferimento — Mancata fissazione di obiettivi per il titolare del posto)

(2011/C 232/72)

Lingua processuale: il francese

### Parti

Ricorrente: AQ (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Massaux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto di valutazione relativo al periodo compreso tra il 1º gennaio al 31 dicembre 2008, in quanto ha classificato il ricorrente al livello di rendimento III e gli ha attribuito due punti di promozione.

### Dispositivo

- 1) Il rapporto di valutazione di AQ per l'esercizio di valutazione e di promozione 2009 nonché la decisione che assegna a AQ due punti di promozione per lo stesso esercizio sono annullati.
- La Commissione europea è condannata a versare a AQ la somma di EUR 2000.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) La Commissione europea è condannata a sostenere tutte le spese.
- (1) GU C 288 del 23.10.10, pag. 74.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — Mora Carrasco e a./Parlamento

(Causa F-128/10) (1)

(Funzione pubblica — Funzionari — Trasferimento interistituzionale nel corso dell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nell'ambito della sua istituzione d'origine — Istituzione competente per decidere della promozione del funzionario trasferito)

(2011/C 232/73)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Aurora Mora Carrasco e a. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e J. F. de Wachter, agenti)

# Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni di non promuovere i ricorrenti per l'esercizio di promozione 2009.

# Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Parlamento europeo sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle dei ricorrenti.
- (1) GU C 63 del 26/02/11, pag. 35.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 25 maggio 2011 — Meierhofer/Commissione

(Causa F-74/07 RENV) (1)

(Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Insuccesso di un candidato alla prova orale — Obbligo di motivazione — Regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice)

(2011/C 232/74)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

Ricorrente: Stefan Meierhofer (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. H.-G. Schiessl)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

# Oggetto

L'annullamento della decisione del 10 maggio 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva di detto concorso a causa dell'insufficienza della sua prova orale.